

Milano



Atti del Comune

DC Attività Produttive e Marketing Territoriale
Settore Commercio, SUAP e Attività Produttive

COMUNE DI MILANO
SEGRETERIA GENERALE
PG 258957/2013
Del 11/04/2013
DIRETTORE DI SETTORE
(S) PROT. S COMMERCIO, S
12/04/2013

Milano,

COMUNE DI MILANO
S COMMERCIO, SUAP E
PG 258957/2013
Del 11/04/2013
DIRETTORE DI SETTORE
(S) PROT. SEGRETERIA GEN
11/04/2013

Oggetto: Norme d'esercizio e prescrizioni per l'utilizzo di apparecchiature alimentate con Bombole di GPL (gas di petrolio liquefatto) nell'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche nel territorio del Comune di Milano.

Il Sindaco

- Premesso che ai sensi della vigente normativa – Legge Regionale 6 febbraio 2010 n. 6, Sezione III e Regolamento per la disciplina del commercio sulle aree pubbliche, approvato con Delibera Consiglio Comunale 4 marzo 2013, n. 9 - l'attività di commercio su area pubblica può caratterizzarsi nella vendita di prodotti alimentari e non-alimentari nonché nella somministrazione di alimenti e bevande e può essere svolta nelle seguenti forme:
 - nei mercati settimanali scoperti;
 - nei posteggi extramercato;
 - nelle fiere;
 - nelle feste di via o di quartiere;
 - nelle iniziative di vendita temporanea associata ad altri eventi;
 - in forma itinerante.
- Atteso che, qualora nello svolgimento delle attività di cui sopra si utilizzino apparecchiature alimentate con bombole di gas di petrolio liquefatto (di seguito semplicemente GPL), queste, se installate e utilizzate in maniera non corretta, possono generare incendi e/o deflagrazioni creando pericolo per l'incolumità degli avventori oltre che per gli stessi addetti alla vendita;
- Rilevato il periodico verificarsi di incidenti, anche molto gravi, imputabili al non corretto utilizzo delle apparecchiature in questione, da ultimo quello verificatosi a Guastalla (RE) nel mese di marzo di quest'anno;
- Considerato che, in relazione alla problematica sopra evidenziata e al fine di prevenire situazioni di pericolo per le persone e cose, è opportuno dettare norme d'esercizio e prescrizioni, riguardo l'utilizzo delle apparecchiature alimentate con bombole di GPL, in tutti quei casi in cui l'attività di commercio su area pubblica venga svolta nelle forme sopra richiamate;
- Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del servizio nazionale di protezione civile" e visto in particolare il primo comma, lettera a) dell'art. 2 che testualmente recita: " Ai fini dell'attività di protezione civile gli eventi si distinguono in: a) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria";
- Rilevata la necessità di provvedere anche nelle more dell'inserimento della fattispecie in una regolazione di carattere generale;



Atti del Comune

- Rilevato che la normativa vigente prevede le seguenti norme di esercizio per chi utilizza bombole GPL:
 - a) è consentito l'uso di più bombole solo se allacciate/collegate alle apparecchiature in utilizzo nel numero e nella capacità indicata nella normativa tecnica vigente (UNI/TR 11426; UNI 7131). In nessun caso è ammesso il deposito e la detenzione di bombole di GPL vuote o piene non collegate alle apparecchiature;
 - b) i collegamenti tra le bombole e l'apparecchio utilizzatore dovranno essere realizzati con materiali e dispositivi conformi a quanto disposto dalle normative tecniche vigenti, in particolare le manichette di collegamento, qualora collocate prima del riduttore di pressione, dovranno essere del tipo omologato per le pressioni d'esercizio (le manichette devono essere garantite e collaudate dal fabbricante per l'uso con GPL per pressioni di esercizio di 20 bar e temperature di esercizio nel campo da -30°C a +60°C). Per quanto attiene alle manichette installate dopo il riduttore di pressione (manichette per bassa pressione) queste devono recare la marcatura UNI e la data di scadenza;
 - c) la bombola dovrà essere posta, stabilmente ed in posizione verticale, in luogo aperto o areato (vano tecnico) e protetta da eventuali urti meccanici;
 - d) dovrà essere prevista la presenza di un adeguato numero di estintori a polvere in prossimità d'ogni banco o autonegozio in funzione del quantitativo di gas GPL in uso;
 - e) la bombola dovrà essere collocata in modo da non essere soggetta all'azione diretta di fonti di calore capaci di portarla ad una temperatura superiore a 50° C, a tal fine dovrà essere prevista una adeguata separazione fisica dalle fonti di calore e dal pubblico;
 - f) la ricarica della bombola deve essere sempre effettuata presso i centri autorizzati e di tale operazione deve essere, a richiesta degli organi accertatori, esibito riscontro;
 - g) le operazioni di installazione e sostituzione delle bombole contenenti GPL sono assolutamente vietate nelle aree di mercato. Il personale che provvede a tali operazioni deve essere adeguatamente formato ai termini del D.lgs 128/2006, art 11 comma 1 e può realizzarle solo ed esclusivamente in ambienti autorizzati allo scopo;
 - h) il personale dipendente che opera in presenza di impianti alimentati a gas combustibile deve essere correttamente formato ed informato in conformità di quanto previsto dal D.lgs 81/08.

Considerato che le violazioni a tali disposizioni possono costituire illeciti di rilevanza penale, il loro accertamento, per quanto di competenza, verrà trasmesso all'ASL e alla Procura della Repubblica;

Ciò premesso:

- Vista la Legge 1083/71;
- Vista la Legge 225/92, artt. 2, 3, 6 e 15;
- Visto il D.M. 4/12/2000 che ha recepito la norma UNI 7131;
- Visto il rapporto tecnico UNI/TR 11426;



Atti del Comune

- Visto il D. Lgs. 81/08;
- Visto il D.M. 37/2008;
- Vista la legge regionale 6/2010;
- Visto il Dlgs 267/2000, art. 54 comma 1;

DISPONE

1. La presente ordinanza si applica a tutte le attività di commercio su area pubblica disciplinate dalla sezione III della legge regionale 6/2010 e dal Regolamento per la disciplina del commercio sulle aree pubbliche del Comune di Milano (mercati settimanali scoperti, posteggi extramercato, fiere, iniziative di vendita temporanea e commercio itinerante) che si svolgono nel territorio del Comune di Milano;
2. Per tutte le attività di commercio su area pubblica di cui al punto 1) l'uso di apparecchi alimentati a GPL è consentito per la sola cottura di cibi e bevande destinati alla vendita/somministrazione ovvero per specifiche attività artigianali. Non è consentito l'uso di GPL per impianti di riscaldamento o comunque per un uso diverso da quelli previsti;
3. Le apparecchiature a gas debbono rispettare tutte le norme di esercizio richiamate dalla presente ordinanza nonché, più in generale, le specifiche prescrizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di impianti a GPL per uso domestico non alimentati da rete di distribuzione;
4. gli operatori che intendono utilizzare apparecchiature alimentate a GPL per le attività di cui al punto 1), devono provvedere ad effettuare un programma di operazioni di manutenzione periodica, da registrare su apposito registro di manutenzione, con le modalità ed i tempi di cui all'allegato modello (allegato n. 1). La manutenzione deve essere effettuata e dichiarata dallo stesso centro che ha allestito l'autonegozio ovvero da tecnico abilitato ai sensi dell'art. 3 del D.M. 37/2008. Il registro di manutenzione deve sempre accompagnare l'impianto alimentato a GPL e deve essere esibito agli organi di controllo. In fase di prima applicazione le operazioni di manutenzione devono essere effettuate entro il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio;
5. Ai fini del controllo e monitoraggio su tutto il territorio cittadino, gli operatori, che per la loro attività lavorativa utilizzano apparecchiature alimentate con bombole di GPL, sono tenuti a darne preventiva comunicazione (almeno 48 ore antecedenti l'inizio delle attività di vendita/somministrazione/artigianali) all'Amministrazione Comunale. In fase di prima applicazione, per consentire una corretta informazione ed una piena conoscenza da parte degli operatori interessati, tale comunicazione dovrà pervenire, nei termini previsti dalla presente ordinanza, necessariamente a partire dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio;
6. La comunicazione dovrà essere fatta utilizzando l'apposita modulistica messa a disposizione (allegato 2) ovvero mediante autocertificazione, nei modi e nei termini previsti dal D.P.R. 445/2000, contenente le stesse dichiarazioni/informazioni contenute nel modello di comunicazione. In ogni



Atti del Comune

caso la comunicazione dovrà essere accompagnata da copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante;

7. In particolare nella comunicazione debbono essere indicati, il centro o i centri autorizzati nonché la loro ubicazione, ove i singoli esercenti si riforniscono o fanno ricaricare le bombole contenenti GPL. Eventuali modifiche circa i rifornitori nonché la loro sede dovranno essere comunicate preventivamente all'Amministrazione Comunale;
8. la comunicazione di cui al punto 5) deve essere trasmessa al Comune con una delle seguenti modalità:
 - A mano presso lo sportello unico dell'Ufficio commercio su aree pubbliche Via Larga, n. 12 – Piano Terra Milano;
 - Tramite raccomandata AR da inviare al Protocollo Generale del Comune di Milano Via Larga, n. 12 – 20122 Milano;
 - Tramite PEC alla seguente mail: ambulanti.comunemilano@pec.it ;
 - Tramite fax al seguente n. 02-884.67135;

Copia della comunicazione, unitamente alla ricevuta attestante l'inoltro all'Amministrazione Comunale (protocollo di ricevuta, ricevuta di ritorno, ricevuta PEC, conferma FAX), dovrà essere esibita agli organi accertatori nel corso dei controlli. In mancanza l'attività non potrà essere esercitata.

9. L'inosservanza delle disposizioni di cui alla presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato, sarà oggetto della sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 bis comma 1 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267, applicandosi per la sanzione pecuniaria l'ammontare di € 450,00, determinato dalla deliberazione della Giunta comunale n. 625 del 05/04/2013. In caso di recidiva si applica la sanzione accessoria della sospensione con le modalità di seguito indicate:
 - prima violazione – diffida;
 - seconda violazione – un giorno di sospensione:
 - dell'attività lavorativa in caso di violazione commessa da ambulanti itineranti;
 - della concessione di occupazione suolo pubblico per tutte le altre tipologie di commercio su aree pubbliche;
 - terza violazione – cinque giorni di sospensione:
 - dell'attività lavorativa in caso di violazione commessa da ambulanti itineranti;
 - della concessione di occupazione suolo pubblico per tutte le altre tipologie di commercio su aree pubbliche;
 - quarta violazione – dieci giorni di sospensione:
 - dell'attività lavorativa in caso di violazione commessa da ambulanti itineranti;
 - della concessione di occupazione suolo pubblico per tutte le altre tipologie di commercio su aree pubbliche;



Atti del Comune

- dalla quinta violazione e per ognuna delle successive – venti giorni di sospensione:
 - dell'attività lavorativa in caso di violazione commessa da ambulanti itineranti;
 - della concessione di occupazione suolo pubblico per tutte le altre tipologie di commercio su aree pubbliche;

10. In ragione della tutela della pubblica incolumità l'Amministrazione Comunale si attiverà per promuovere corsi formativi e abilitativi in ordine ai rischi connessi all'utilizzo di bombole GPL e alla conoscenza delle norme di settore;

11. Ai fini dell'osservanza delle disposizioni sopra richiamate, personale addetto provvederà a verificare il rispetto della presente ordinanza nonché la sussistenza delle condizioni di sicurezza in capo alle attività che utilizzano, ai fini dello svolgimento dell'attività commerciale, bombole GPL.

12. La presente ordinanza sarà pubblicata per giorni 15 all'Albo Pretorio del Comune di Milano e resterà in vigore per 180 giorni a partire dal giorno successivo alla pubblicazione.

La presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- mediante ricorso innanzi al Prefetto della Provincia di Milano entro 30 giorni;
- mediante ricorso innanzi al TAR della Lombardia entro i termini previsti dal D. Lgs. n. 104 del 2 luglio 2010;

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL SINDACO
Giuliano Pisapia

Note

(allegato n. 1) Scheda Manutenzione;

(allegato n. 2) Comunicazione.

I modelli "Scheda Manutenzione" e "Comunicazione" sono disponibili presso gli uffici del servizio commercio su area pubblica o scaricabili dal sito internet:

<http://fareimpresa.comune.milano.it/>

Responsabile del procedimento: IL DIRETTORE DI SETTORE
Dr. Roberto Munarin